



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile

Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. **11181/2014** tra le parti:

ATTORE OPPONENTE:

██████████ **SRL**

rappresentata e difesa, coma da mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione, dall'avv. ██████████, presso il quale è elettivamente domiciliata in Viale della Repubblica 12 a Treviso

CONVENUTO OPPOSTO:

██████████ **SNC**

rappresentata e difesa, come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. ██████████, presso il quale è elettivamente domiciliata in Via Barbaro 1 a Treviso

OGGETTO:

Promessa di pagamento - ricognizione di debito



Decisa a Treviso, il 29 maggio 2018, sulle seguenti CONCLUSIONI:

OPPONENTE: *“Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, in via pregiudiziale: accertata l'inammissibilità della domanda monitoria, dichiarare inammissibile e/o illegittimo e revocare il decreto ingiuntivo n. 4210/2014 del 13/8/2014 del Tribunale di Treviso per quanto dedotto; sospendere la presente causa di opposizione a decreto ingiuntivo in attesa del passaggio in giudicato nella sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 559/15 del 4/3/2015 o dell'eventuale giudizio di impugnazione della predetta, ex art. 295 c.p.c. e/o 337 co 2 c.p.c., per i motivi tutti sopra esposti; nel merito: Revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi nullo o annullato o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti di legge per la sua concessione, ed in ogni caso in quanto illegittimo ed infondato, in quanto la pretesa creditoria avversaria risulta infondata in fatto ed in diritto; respingersi in ogni caso per i motivi tutti esposti in narrativa ogni domanda ex adverso proposta; con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. In via istruttoria: si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova per testi sulle circostanze indicate in narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dai numeri 1) a 19), premessa la locuzione “vero che”. Testi riservati. Chiedesi l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla [REDACTED] Snc della transazione e/o accordo solutorio intercorso tra [REDACTED] Snc e notaio [REDACTED]”.*

OPPOSTO: *“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiecta. In via preliminare: concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 4210/14, D.I. 8486/14 del Tribunale di Treviso nella minor somma di euro 17.230,54, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né essendo di pronta soluzione; Nel merito Respingersi l'opposizione svolta dalla società [REDACTED] S.r.l. e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto nella minor somma di euro 17.230,54 per i motivi di cui in atti nei confronti della società [REDACTED] S.r.l. In via Subordinata Condannare la società [REDACTED] S.r.l. al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, per i motivi esposti in atti. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari compresa la rifusione delle spese generali nella misura di legge. In via istruttoria Si chiede di essere ammessi a prove per testi sui seguenti capitoli di prova: 1. Vero che la sentenza del Tribunale di Treviso 302/09 è stata notificata in uno al primo atto di precetto in data 17.04.2009 alla società [REDACTED] s.n.c. di [REDACTED] e [REDACTED] e in data 20-22.04.2009 alla società [REDACTED] di [REDACTED] & C. s.n.c.?; 2. Vero che i tentativi bonari di richiedere il pagamento ad entrambe le società sono risultati vani? 3. Vero che solo la [REDACTED] risultava intestataria di beni immobili? 4. Vero che il dott. [REDACTED] sottoposto ad esecuzione immobiliare i beni di proprietà della [REDACTED]? 5. Vero che in data 01.10.2013 il G.E. ha conferito l'incarico al Notaio dott. [REDACTED] di effettuare la vendita del compendio pignorato con fissazione delle aste per il giorno 01.04.2014 con e senza incanto? 6. Vero che in data 25.11.2013 il dott. [REDACTED], notificava altro atto di precetto per la somma di euro 44.485,73 oltre ad interessi legali e successive di metodo e decorso il termine per il pagamento,*



notificava atto di pignoramento immobiliare per estendere il pignoramento anche all'area scoperta di proprietà della [REDACTED] di [REDACTED] e [REDACTED] s.n.c per la vendita unitaria della proprietà? 7. Vero che la [REDACTED] per evitare le gravi conseguenze delle vendite all'asta dei beni, ha versato al Notaio [REDACTED] la somma di euro 36.500,00 giusto copia degli assegni circolari; 8. Vero che i vari solleciti svolti alla [REDACTED] di [REDACTED] & C. s.n.c non hanno sortito effetto alcuno? Si indicano a testimoni il Notaio [REDACTED] c/o via Silvio Pellico 1 31100 Treviso e la signora [REDACTED] di Treviso via Filzi. Ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate e formulande, con riserva di più ampiamente contro dedurre”.

Fatto e processo

[REDACTED] Srl ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 4210/2014, ottenuto nei suoi confronti da [REDACTED] Snc, per il pagamento di € 18.250,00, oltre interessi e spese, a titolo di regresso, in forza dell'integrale pagamento al creditore comune [REDACTED] (€ 36.500,00), nell'ambito della vicenda esecutiva della sentenza n. 302/2009 del Tribunale di Treviso che – nel giudizio risarcitorio promosso dallo stesso [REDACTED], anche nel contraddittorio con la Compagnia assicuratrice di [REDACTED] – ha condannato le due società, tra loro in solido, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di € 18.158,37, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre al pagamento delle spese di lite.

Ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda, non essendo suscettibile della provvisoria esecuzione ex art. 282 cpc. – al pari di tutte le sentenze costitutive – la statuizione costitutiva della solidarietà passiva tra la [REDACTED] e [REDACTED] (non prevista da alcuna disposizione di legge, e priva, altresì, di natura negoziale); in ogni caso, ha chiesto ordinarsi la sospensione del presente giudizio ex art. 295 cpc., ovvero ex art. 337/2 cpc., in attesa del passaggio in giudicato della decisione *inter partes*, essendo stata impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia la pronuncia di primo grado.

Nel merito, ha contestato il *quantum* azionato in via monitoria, sostenendo che, a norma dell'art. 1299 cc., il condebitore solidale richiesto del pagamento in regresso non è tenuto a corrispondere le somme particolari che il creditore abbia sostenuto “per compulsare specificatamente [l'altro condebitore] nell'esercizio delle sue facoltà di scelta”.

Si è opposto, infine, alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; ha concluso per la revoca del titolo.



Costituita in giudizio, [REDACTED] Snc ha resistito all'opposizione avversaria, chiedendone il rigetto.

Ha contestato le difese preliminari dell'opponente, negando la natura costitutiva della sentenza di primo grado, essendo prevista la solidarietà tra i danneggianti a norma dell'art. 2055 cc., e più in generale, sussistendo la presunzione di solidarietà passiva ex art. 1294 cc.; si è opposta infine, alla richiesta sospensione ex artt. 295 e/o 337/2 cpc., insistendo, invece, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto – non concessa dal giudice istruttore in prima udienza.

In corso di causa, nella memoria ex art. 183/6 n. 1 cpc., entrambe le parti hanno rappresentato l'intervenuto deposito della sentenza n. 559/2015 della Corte d'Appello di Venezia che – in parziale riforma della pronuncia di primo grado, eliminando ogni profilo di solidarietà *ex latere debitoris* – ha condannato [REDACTED] a pagare in favore di [REDACTED], a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 17.600,00, oltre rivalutazione ed interessi, nonché Spelndifur a pagare il medesimo importo, sempre a titolo risarcitorio, in favore di [REDACTED].

Conseguentemente, la società opposta, al fine di regolare i rapporti di dare avere con la controparte – affermando di avere già pagato [REDACTED] in vece della [REDACTED] – ha modificato la propria domanda, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto per la minore somma di € 17.230,54, ottenuta sottraendo dall'importo di € 36.500,00 quanto dovuto alla [REDACTED] da [REDACTED] e dalla sua Compagnia Assicuratrice in base al nuovo assetto di interessi stabiliti dalla Corte d'Appello.

L'opponente, a sua volta, ha contestato l'ammissibilità di tale modificazione della domanda, dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove dell'avversario.

Non essendo state ammesse le istanze istruttorie richieste dalle parti, la causa, documentalmente istruita, è stata ritenuta matura per la decisione.

Con variazione tabellare adottata dal Presidente del Tribunale in data 21.09.2017, prot. 2027/2010, esecutiva dal 20.10.2017, il presente procedimento è stato assegnato a questo giudice che, all'udienza dell'8.02.2018, ha invitato le parti a precisare le conclusioni, assegnando i termini di legge per il deposito di note conclusionali e memorie di replica.



Motivi della decisione

I. Deve chiarirsi, in primo luogo, che il titolo del diritto azionato in via monitoria è il pagamento effettuato da [REDACTED] in esecuzione della sentenza di primo grado – essendo riferibile l'efficacia esecutiva ex art. 282 cpc. alle sole statuizioni di condanna (quand'anche consequenziali a pronunce di accertamento, come nel caso di specie, vd. Cass. 7969/2009), uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo (Cass. 15294/2006).

In particolare, la domanda monitoria – di regresso, ai sensi dell'art. 1298 cc. – è stata promossa sul presupposto dell'esistenza tra le parti dell'obbligazione solidale costituita *ex lege*, a norma dell'art. 2055 cc., all'esito del primo grado del giudizio *a quo*, per effetto dell'imputazione del danno subito da [REDACTED] a [REDACTED] e [REDACTED].

Infatti, la responsabilità solidale dei danneggianti ex art. 2055 cc. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche se per condotte autonome e per titoli diversi, purché causalmente efficienti nella produzione del danno, in quanto l'unicità del fatto dannoso richiesto dalla norma riguarda il danneggiato e non l'identità delle azioni dei responsabili o delle norme violate (Cass. 286/2015).

II. Nondimeno – come già detto – con la prima memoria ex art. 183/6 cpc., [REDACTED] (quale attore sostanziale), ha modificato l'originaria domanda ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla minor somma di € 17.230,54 – essendo intervenuta la sentenza di appello che, in parziale riforma della pronuncia gravata, ha escluso il vincolo di solidarietà passiva tra i danneggianti, condannando, da una parte, [REDACTED] ed i suoi soci a pagare in favore di [REDACTED] € 17.600,00 (salvo indennizzo da parte di Axa Assicurazioni Spa, fino alla concorrenza della somma di € 2.582,28), e dall'altra, [REDACTED] a pagare in favore del notaio [REDACTED] la somma di € 17.600,00.

Così facendo, [REDACTED] ha inteso regolare il “rapporto di dare avere” nei confronti di [REDACTED] – sua creditrice di € 17.600,00 in forza della pronuncia definitiva di secondo grado – affermando l'esistenza di un proprio credito, derivante dall'avvenuto pagamento “in sua vece” del [REDACTED] (la Corte d'Appello, infatti, ha escluso una responsabilità diretta di [REDACTED] nei



confronti di ██████, condannando solo ██████ a risarcire a quest'ultimo € 17.600,00).

III. Si tratta – in base al più recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che questo giudice condivide e fa proprio (Cass. SS. UU. 12310/2015) – di una modificazione ammissibile della domanda originaria, in quanto, pur incidendo sugli elementi costitutivi della stessa (*petitum* e *causa petendi*), è comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, senza compromissione delle potenzialità difensive della controparte; in pratica – come chiaramente illustrato nella citata sentenza – la società opposta, con la modificazione della domanda iniziale, ha rinunciato implicitamente alla precedente domanda, mostrando di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio.

IV. La domanda, tuttavia, non è fondata.

Nel nuovo assetto di interessi stabilito dalla sentenza di appello, infatti, deve escludersi che Spelndifur vanti un credito nei confronti di ██████.

Non possono trovare applicazione, infatti, né la disciplina del regresso ex art. 1289 cc. (non essendovi più tra le parti alcun vincolo di solidarietà), né quella della surrogazione legale ex art. 1203 n. 3 cc. (non essendo tenuta ██████ ad alcun pagamento con la ██████, né per conto di quest'ultima), e nemmeno quella della surrogazione di cui all'art. 1201 cc., in caso di adempimento del terzo, mancando – in via dirimente – ogni volontà del creditore.

V. È evidente, allora, che l'opposta – affermando l'esistenza di un credito nei confronti di ██████ – ha inteso esercitare nei suoi confronti l'azione di ingiustificato arricchimento, ritenendo tale il vantaggio economico conseguito da quest'ultima in forza del pagamento già eseguito dalla stessa ██████ nei confronti del danneggiato ██████ – peraltro in misura superiore (€ 36.500,00) rispetto al *quantum* liquidato in suo favore, in via definitiva, dalla Corte d'Appello (€ 17.600,00), posto direttamente ed esclusivamente a carico della ██████.

VI. Considerato, però, il carattere residuale/sussidiario dell'azione di ingiustificato arricchimento (art. 2042 cc.), deve valutarsi se ██████ avrebbe potuto esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.



In proposito, non v'è dubbio che [REDACTED] – che nega che con [REDACTED] sia intervenuta una transazione – avrebbe potuto/dovuto promuovere nei confronti di quest'ultimo azione per la ripetizione dell'indebito, ammissibile finanche nello stesso giudizio di appello (*ex multis*, Cass. ord. 9929/2014) e comunque ancora non prescritta – essendo venuta meno, dopo il pagamento, la relativa *causa debendi* (cd. indebito oggettivo sopravvenuto, vd. Cass. SS.UU. 5624/2009).

VII. Di conseguenza, non sussistendo più ragioni di credito di [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], in accoglimento dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.

VIII. Vista la particolarità e la novità della questione di diritto affrontata, ai sensi dell'art. 91/2 cpc., le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. in accoglimento dell'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 4210/2014, emesso dal Tribunale di Treviso il 13.08.2014;
2. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti.

Treviso, 29 maggio 2018

Il giudice
dott.ssa Alessandra Pesci

